

7361/RP.

COMUNE DI ISNELLO
(Prov. Palermo)

Si attesta che il presente atto è stato
pubblicato all'Albo Pretorio per il pe-
riodo dai 12-12-04
al 27-12-04
Isnello n. 28-12-04

 Il Messo Comunale

COMUNE DI ISNELLO

REGOLAMENTO SULL'AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI

PREAMBOLO

Il Comune di Isnello, nel rispetto dei diritti dell'infanzia, garantisce al minore di vivere e crescere nell'ambito della propria famiglia.

A tale scopo, attuerà tutti gli interventi necessari al fine di sostenere la famiglia nello svolgimento del ruolo educativo - assistenziale nell'interesse del minore.

L'Amministrazione Comunale, per i minori che siano temporaneamente privi di idoneo ambiente familiare, promuove e sostiene l'affidamento familiare, riconoscendone l'alto valore di solidarietà e di crescita civile e sociale della comunità.

Art.1

L'Amministrazione Comunale attua l'affidamento familiare allo scopo di garantire al minore le condizioni migliori per il suo sviluppo psico-fisico, qualora la famiglia di origine si trovi nell'impossibilità temporanea di assicurarle., per situazioni di ordine psicologico, morale, economico e sociale.

Art.2

L' affidamento familiare è un intervento preventivo, alternativo alla istituzionalizzazione, per evitare forme di disadattamento. Esso si realizza inserendo il minore in un altro nucleo familiare, preferibilmente con figli, o ad una persona singola in grado di assicurarli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno, tenendo conto anche del progetto educativo e di eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria. Ove non sia possibile l'affidamento nei termini di cui sopra, è consentito l'inserimento del minore in una comunità di tipo familiare, caratterizzata da organizzazione e da rapporti interpersonali analoghi a quelli di una famiglia. In mancanza di comunità, l'inserimento può avvenire in un istituto di assistenza pubblico o privato, che abbia sede, preferibilmente, nel luogo più vicino a quello in cui stabilmente risiede il nucleo familiare di provenienza. Per i minori di età inferiore a 6 anni, l'inserimento può avvenire solo presso una comunità di tipo familiare.

[In ogni caso il ricovero in istituto deve essere superato entro il 31 dicembre 2006] delle

Art.3

L'affidamento familiare è disposto dall'Amministrazione Comunale su proposta del Servizio Sociale (all.n.1), previo consenso manifestato dai genitori o dal genitore esercente la potestà, genitoriale (all.n.2), ovvero dal tutore, sentito il minore, che ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento.

L'ufficio tutela del luogo ove si trova il minore ratifica il provvedimento.

Qualora manchi l'assenso dei genitori esercenti la potestà o del tutore si configura un affidamento giudiziario per il quale provvede il tribunale per i minorenni con proprio decreto

Nel provvedimento di affidamento familiare devono essere indicati, specificatamente, le motivazioni che lo hanno determinato, gli obiettivi da perseguire, le modalità di realizzazione, la regolamentazione dei rapporti con la famiglia di origine, i diritti e doveri dei servizi e degli operatori coinvolti; in modo particolare va indicato il servizio sociale cui va attribuita la vigilanza e l'obbligo di relazione all'autorità affidante sull'andamento del

programma di affido, i tempi di verifica.

Nel provvedimento deve, inoltre, essere indicato il periodo di presumibile durata dell'affidamento, che deve essere rapportabile al complesso di interventi volti al recupero della famiglia di origine.

Tale periodo non può superare la durata di 24 mesi, prorogabili dal tribunale per i minorenni, qualora la sospensione dell'affidamento rechi pregiudizio al minore, e comunque rimodulando gli obiettivi del progetto su indicazione del servizio sociale.

L'affidamento familiare cessa con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia di origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore.

Art.4

L'affidamento familiare è un intervento di pertinenza del servizio sociale dei comuni, titolare delle funzioni di tutela e protezione dei minori. Punto di riferimento dell'attività inerente l'affido è il nuovo assetto organizzativo di cui alla direttiva interassessoriale n.1737- 3899 del 20 novembre 2003, che definisce i compiti e le funzioni del centro affidi distrettuale, dei servizi sociali territoriali, del personale coinvolto e degli strumenti da utilizzare.

Art.5

Il comune di residenza della famiglia d'origine del minore provvede attraverso il proprio servizio sociale a:

- formalizzare l'affidamento attraverso una sottoscrizione di impegno da parte degli affidatari (all. n. 3), previa acquisizione del consenso dei genitori del minore o di chi ne esercita la potestà, sempre che non esista provvedimento limitativo della potestà genitoriale da parte dell'autorità giudiziaria;
- erogare, se richiesto, un contributo mensile alle famiglie affidatarie, indipendentemente dal reddito posseduto, rapportabile ad una quota pari almeno ad € 400,00 da ridefinire annualmente in base alle variazioni Istat sul costo della vita. Può essere prevista pure l'erogazione di contributi straordinari, in relazione a bisogni o situazioni particolari e specifiche (presenza di bambini disabili, situazione di grave disagio, affidi plurimi ecc.);
- assicurare ai minori, agli affidatari ed alle famiglie di origine il necessario sostegno psico-sociale per tutta la durata dell'affidamento, nel rispetto del progetto educativo concordato;
- stipulare un contratto di assicurazione tramite il quale i minori affidati e gli affidatari siano garantiti da incidenti e danni che dovessero sopravvenire al minore o che egli stesso dovesse causare a terzi nel corso dell'affidamento.

Art.6

Gli affidatari vengono individuati tra famiglie o persone che si sono dichiarate disponibili e per le quali il centro affidi distrettuale abbia accertato la presenza di alcuni requisiti fondamentali ed inseriti in apposito elenco di famiglie affidatarie:

- disponibilità ed impegno a contribuire attraverso un valido rapporto educativo ed affettivo alla maturazione del minore;
- integrazione della famiglia nell'ambito sociale;
- disponibilità al rapporto di collaborazione con i servizi coinvolti nel progetto di affido;
- idoneità dell'abitazione in relazione ai bisogni del minore;

Art.7

Gli affidatari si impegnano a:

- accogliere il minore nella propria famiglia;
- provvedere alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni psicofisiche ed intellettive alla socializzazione ed ai rapporti con la famiglia di origine;
- favorire il rapporto del minore con la sua famiglia di origine secondo le indicazioni stabilite nel progetto di affidamento o di eventuale prescrizione dell'autorità giudiziaria;
- assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore in affidamento e della famiglia di origine;
- rispettare il progetto di affido pena revoca dello stesso provvedimento.

L'affidatario esercita i poteri connessi con la potestà parentale in relazione agli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e con le autorità sanitarie.

L'affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adattabilità relativi al minore affidato.

Art.8

Le famiglie di origine si impegnano a :

- rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore previamente concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- collaborare con i servizi sociali per la risoluzione dei problemi che hanno causato l'allontanamento del minore facilitando il suo rientro in famiglia;
- non pretendere alcuna forma di compenso economico dalle famiglie affidatarie.

Art.9

Ad ogni nucleo familiare possono essere affidati uno o più minori, dietro valutazione effettuata dai servizi.

Allegato 1

COMUNE DI ISNELLO

Provincia di Palermo

PROVVEDIMENTO DI AFFIDAMENTO FAMILIARE-

Vista la proposta di affidamento familiare avanzata dall'Ufficio di Servizio Sociale

relativa al minore.....nato il.....a.....

Residente in.....preso atto dell'assenso manifestato il.....

Dagenitore (o tutore) sentito il minore che

ha compiuto gli anni 12 e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di

discernimento.

Accertata l'idoneità ad accoglierlo da parte dell'affidatario.....

residente a.....

Ritenuto che l'affidamento si rende necessario per le seguenti motivazioni.....

.....

.....

.....

.....

- Visti gli arti. 2 , 3, 4 e 5 della legge 4 maggio n. 149/2001, di modifica alla legge n. 184/1983, affida (o
proroga l'affidamento) il minore.....

al.....

dal.....al.....salvo

proroghe o possibilità di cessazione anticipata in relazione all'evolversi della situazione.

Incarica della vigilanza sull'andamento e del sostegno.....

.....
con l'obbligo di trasmettere relazione di aggiornamento con la
periodicitàall'autorità affidante.

Il comune verserà all'affidatario un importo mensile pari a €.quale contributo
al mantenimento dell'affidato.

.....
(firma del dirigente amministrativo del comune)

Il giudice tutelare, visto il provvedimento sopra esteso, controllata la regolarità dello stesso, lo rende
esecutivo.

.....
(firma del giudice tutelare)

Allegato 2

COMUNE DI ISNELLO

Provincia di Palermo

CONSENSO PER AFFIDAMENTO DI MINORE

Il sig./La sig.ra

Abitante in.....

Viatel.

Il sig./La sig.ra.....

Abitante in

Via.....tel.

genitori del minore

Dichiara/dichiarano

Di prestare ai sensi degli artt.2, 4 e 5 della legge n.149/2001, di modifica alla legge n. 184/83, il proprio
consenso all'affidamento del minore

alla famiglia

abitante a

Viatel.....

Si impegna/si impegnano

- 1) a rispettare modalità, orari e durata degli incontri con il minore concordati con gli operatori del servizio sociale nel rispetto delle esigenze del minore stesso e delle eventuali prescrizioni dell'autorità giudiziaria;
- 2) a non pretendere alcuna forma di compenso delle famiglie affidatarie ;
- 3) ad autorizzare la famiglia affidataria a provvedere agli ordinari rapporti con le istituzioni scolastiche ed a far attuare gli interventi medici necessari salvo quelli indotti da modificazioni rilevanti dello stato di salute del minore, per i quali sarà richiesta autorizzazione al/ai sottoscritto/i in termini preventivi, ad eccezione dei casi d'urgenza;
- 4) a rispettare le condizioni previste nella deliberazione sull'affidamento familiare e nelle leggi succitate.

.....

(data)

(Firma de affidant.....)

.....
.....
.....

N.B. – I rapporti economici con gli affidari sono tenuti esclusivamente dal servizio sociale del Comune di residenza della famiglia d'origine del minore.

COMUNE DI ISNELLÒ

Provincia di Palermo

IMPEGNO DEGLI AFFIDATARI

....L.... sottoscritt.....

Abitanti a

Via..... Tei.....

Si impegna/si impegnano

- a rispettare le condizioni del provvedimento di affido n.....
del..... nonché degli artt. 2, 4 e 5 della legge n. 149/2001, di
modifica della legge n.184/1983;
- ad accogliere presso di sé il minore, provvedere al suo mantenimento, alla sua cura,
educazione ed istruzione, tenendo conto delle indicazioni dei genitori, per i quali non vi sia
pronuncia della decadenza della potestà parentale, o del tutore, osservando le prescrizioni
eventualmente stabilite dall'autorità affidante;
- a favorire i rapporti del minore con la famiglia d'origine, favorendone il suo reinserimento
secondo quanto prescritto;
- ad assicurare un'attenta osservazione dell'evoluzione fisica e psichica del minore affidato e
riferire periodicamente agli operatori del servizio sociale che ha promosso l'affidamento;
- a provvedere ai rapporti ordinari con le istituzioni scolastiche ed alle prestazioni mediche
giudicate necessarie, dandone immediata comunicazione al servizio sociale, in tempi
preventivi, qualora siano indotte da modificazioni rilevanti dello stato di salute del
minore, al fine di ottenere l'autorizzazione dell'esercente la potestà parentale, ad eccezione
dei casi d'urgenza.